DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

Versione in vigore dal 31 luglio 1994, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli
Estremi	Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Capo	I — Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it